



COMUNE DI BALESTRATE

~ CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO ~

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE DI AUTOVETTURA, NATANTE E SERVIZIO TAXI

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Oggetto

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea: servizi Taxi con autovettura, servizi di noleggio con conducente di autovettura (NCC), natanti.

ART.2

Definizione del servizio

I servizi Taxi e N.C.C. - definiti dagli artt. 1,2,3 della L.15 gennaio 1992, n.21, recepiti per la Regione Sicilia con l'art.1 della L.R. 29/96 - provvedono al trasporto individuale o di gruppi di persone non superiori ad otto svolgendo una funzione complementare ed integrativa dei trasporti pubblici di linea.

ART.3

Determinazione del numero e tipo dei veicoli

1. *Il numero e il tipo delle autovetture, dei natanti, e delle vetture a trazione animale da adibire al servizio taxi ed al servizio di noleggio con conducente è stabilito secondo i criteri di cui al successivo comma 2 dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Consultiva prevista dall'art.12 del presente regolamento.*
2. *Il numero delle licenze e delle autorizzazioni viene determinato in modo da soddisfare la domanda effettiva, tenendo conto del rapporto tra numero di taxi e residenti, dei flussi turistici e dei fattori che possono modificare la domanda stessa.*
3. *La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, stabilisce la percentuale minima di vetture, rispetto al totale da destinare al trasporto di portatori di handicap e il contributo finanziario per l'attrezzatura del veicolo.*

ART. 4

Servizi sussidiari integrativi e sostitutivi del trasporto di linea

1. *Previa autorizzazione del Comune le autovetture, immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea.*
2. *Nel rispetto della normativa vigente, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione tra il concessionario della linea ed il noleggiatore, tendendo presente, in proposito, quanto disposto dal D.M. 4.7.1994 "Direttive e criteri per la distrazione dei mezzi degli autobus dal servizio di linea al noleggio e viceversa". (G.U.R.I. n. 161 del 12.07.1994).*
3. *Nel rispetto della vigente normativa, i servizi sostitutivi sono autorizzati in seguito a dimissione o riduzione dei servizi di linea sia urbani che extraurbani e sono organizzati secondo le seguenti modalità:*
 - a) *collegano una frazione con il capoluogo o due o più quartieri della città seguendo itinerari definiti dalle esigenze della clientela;*

- b) *l'accesso al servizio è consentito a tutti i cittadini che ne facciano richiesta al capolinea di partenza o durante l'itinerario; in tal caso, la salita o la discesa dal mezzo deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal vigente C.d.S.;*
 - c) *nell'ambito dell'orario di attivazione del servizio (l'orario di attivazione del servizio può essere continuato o coincidere con particolari esigenze di mobilità della clientela) le partenze di ciascuna corsa si susseguono ad intervalli regolari;*
 - d) *i turni di servizio sono stabiliti dal Responsabile del Servizio;*
 - e) *la tariffa è riferita ad ogni singolo passeggero trasportato. i bagagli sono trasportati a tariffa fissa;*
 - f) *ogni capolinea di partenza e di arrivo è dotato di apposito parcheggio;*
 - g) *le autovetture in servizio sostitutivo recano sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulla fiancata destra un cartello luminoso amovibile, di tipo omologato dal Capo Settore, recante la dicitura "SERVIZIO SOSTITUTIVO", l'indicazione del percorso, del capolinea di destinazione e della tariffa (il cartello deve essere del tipo a messaggio variabile e viene applicato all'inizio del turno per essere rimosso a fine servizio.*
4. *Per quanto non espressamente previsto nel comma precedente, le autovetture in servizio sostitutivo si applicano le norme del presente regolamento.*

ART.5

Titolo per l'esercizio dei servizi

1. *L'esercizio dei servizi di taxi e N.C.C., è subordinato al rilascio, rispettivamente, di apposita licenza o autorizzazione a soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (CCIAA).*
2. *Le modalità e i criteri per il rilascio dei suddetti titoli sono disciplinati dagli artt. 8 e 9 della Legge 15/01/1992, n.21 e dal presente Regolamento*
3. *I divieti e le possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art.8, comma 2, della legge 15/01/1992, n.21, così come modificate dall'art.4 comma 2 della L.R. 29/96.*
4. *Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio con autovettura, anche attraverso conferimento, è ammesso sino a un massimo di due (2) autorizzazioni.*

ART.6

Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. *I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio taxi o N.C.C. possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art.7 della legge 15/01/1992, n.21, recepita dalla L.R. 29/96.*
2. *E' consentito conferire la licenza o autorizzazione agli organismi collettivi previsti all'art.7 comma 1 della legge 21/92 come modificato dal comma 1 dell'art.4 della L.R. 29/96, ferma restandone la titolarità in capo al conferente. Il conferimento agli organismi collettivi da diritto alla gestione economica dell'attività autorizzata da parte dello stesso organismo, senza che ciò comporti modifica dell'intestazione dei titoli e senza alcun provvedimento autorizzativo da parte dell'Amministrazione comunale.*

ART.7

Collaborazione familiare

1. *In conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, i titolari di licenza taxi o di autorizzazione N.C.C., possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, purché iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti.*
2. *Gli interessati debbono trasmettere all'Ufficio Comunale competente l'elenco dei familiari collaboratori indicando per ognuno i dati anagrafici ed il numero di iscrizione al ruolo dei conducenti presso la C.C.I.A.A. L'elenco deve essere allegato alla licenza in copia.*

ART.8

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1. *I titolari di licenza di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della Regione Sicilia, in quello nazionale e negli Stati membri della Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.*
2. *Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza del territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre limite Comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'art.4, della legge n.21/92.*
3. *Il prelevamento fuori dal territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione è effettuato solo nel caso in cui il vettore viene richiesto espressamente dal cliente.*

ART.9

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

1. *Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di N.C.C. tutte le persone fisiche appartenenti agli Stati dell'Unione Europea a condizione di reciprocità.*

ART.10

Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. *Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio N.C.C. vengono assegnate in seguito a concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.*
2. *Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle autorizzazioni rilasciate.*
3. *Il concorso deve essere indetto dal responsabile del Servizio entro trenta (30) giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca di una o più autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.*
4. *Il relativo bando deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.*
5. *Non è ammesso in capo ad un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio di N.C.C.*

ART.11

Contenuto del bando

Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) *numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;*
- b) *elencazione dei titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;*
- c) *termine entro il quale deve essere presentata la domanda;*
- d) *termine entro il quale deve essere convocata la Commissione d'esame per le valutazioni delle domande presentate.*

ART.12

Commissione Consultiva Comunale

1. *E' istituita la Commissione Consultiva Comunale per l'esercizio del servizio pubblico non di linea N.C.C. e per l'applicazione del seguente regolamento.*
2. *La Commissione Comunale è formata da:*
 - a. *Il Responsabile del Settore che la presiede;*
 - b. *Il Comandante della Polizia Municipale del Comune di Balestrate, o suo delegato;*
 - c. *Un rappresentante della categoria per il servizio di N.C.C., scelto tra una terna di nominativi presentata dalla Organizzazioni Sindacali della categoria artigiani firmatari di C.C.N.L. più rappresentative a livello comunale;*
 - d. *Dirigente Ufficio Tecnico Comunale, o un tecnico Comunale delegato;*
 - e. *Un rappresentante degli utenti, scelto tra una terna di nominativi presentata dalle organizzazioni dei consumatori.*
3. *La Commissione Comunale è istituita con provvedimento del Sindaco.*
4. *Funge da Segretario della Commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla categoria C.*
5. *La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma della Legge 21/92.*
6. *La Commissione Consultiva Comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli organi comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.*
7. *La Commissione decide a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente .*
8. *La Commissione Consultiva comunale dura in carica sino al rinnovo dell'elezioni amministrative. I componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'Ente o dell' associazione che li ha designati.*

ART.13

Presentazione delle domande e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. *Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di N.C.C. dovranno essere presentate all'ufficio Protocollo del comune su carta legale, indirizzata al sindaco. Nella domanda non soggetta ad autentica devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, residenza.*
2. *La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:*
 - a) *certificato di iscrizione al ruolo;*
 - b) *documentazione dei titoli in conformità a quanto previsto dall'art.15 del presente Regolamento;*
 - c) *certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;*
3. *Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:*
 - a. *essere in possesso dei titoli previsti e obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;*
 - b. *essere iscritto al registro delle ditte presso la Camera di commercio o la registro delle imprese artigiane;*
 - c. *essere proprietari o comunque avere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal comune l'autorizzazione di esercizio;*
 - d. *avere la sede o, in ogni modo la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi a la loro ordinaria manutenzione nel Comune;*
 - e. *non avere trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 (cinque) anni;*
4. *Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:*

- a) *l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.*
 - b) *l'essere incorsi nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio anche se da parti di altri comuni;*
 - c) *l'essere incorso in una o più condanne, con sentenza passato in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente superiore a due anni e salvi i casi di riabilitazione.*
 - d) *l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge.*
5. *I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti possono essere comprovati da dichiarazione sostitutiva resa nelle forme di cui alla legge 4.1.1968, n.15 e se contestuali alla domanda non necessita di autentica.*
6. *Non può essere prodotta dichiarazione sostitutiva per la certificazione medica richiesta.*

ART.14

Assegnazione dell'autorizzazione

- 1) *L'Ufficio Comunale competente, formulata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.*
- 2) *La graduatoria di merito ha validità di anni uno.*
- 3) *I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.*

ART.15

Valutazione dei titoli e preferenza

- 1) *La Commissione esaminatrice, ai fini della formulazione della graduatoria di merito per l'assegnazione dell'autorizzazione, valuterà le domande pervenute tenendo conto dei criteri e dei punteggi determinati in sede di bando dal Responsabile della Direzione competente.*
- 2) *Il Responsabile dovrà individuare criteri che diano rilievo alle caratteristiche tecniche del veicolo da utilizzare per il servizio (es. vetustà -emissioni inquinanti - dotazioni etc.), all'esperienza maturata dal candidato quale sostituto o dipendente di imprese titolari di autorizzazione, alla conoscenza di lingue straniere, ai carichi familiari e a qualsivoglia elemento ritenuto utile per valutare la qualità del servizio.*
- 3) *A parità di punteggio, l'autorizzazione sarà rilasciata al concorrente più giovane di età.*

ART.16

Inizio del servizio

- 1) *Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio della stessa dall'apertura della successione o dalla stipula dell'atto di trasferimento.*
- 2) *Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.*

ART.17

Trasferibilità dell'autorizzazione

- 1) *L'autorizzazione è trasferibile nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione. Il trasferimento dell'autorizzazione deve essere comunicato alla competente Ufficio Comunale, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per i trasferimenti ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa. Il trasferimento delle autorizzazioni pervenute per " mortis causa", ai sensi del comma 2 dell'art.19 della legge 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti. Qualora, col decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni.*
- 2) *La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica del titolare.*
- 3) *In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale .*
- 4) *Le autorizzazioni per il servizio di N.C.C. possono essere trasferiti ad altri soggetti per atto tra vivi o causa morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art.9 della legge 15/01/1992 n.21 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.*
- 5) *Al tal fine, secondo i casi, il titolare dell'autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda la Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura dell'autorizzazione, con le modalità previste nel regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e se necessario, il consenso degli eredi.*
- 6) *Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può essere attribuita altra autorizzazione, né dallo stesso né da altro Comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra autorizzazione in seguito al trasferimento per atto tra vivi, se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.*

ART.18

Comportamento del conducente in servizio

- 1) *Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:*
 - a) *prestare il servizio;*
 - b) *comportarsi con correttezza e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;*
 - c) *prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante le fasi del trasporto;*
 - d) *mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;*
 - e) *consegnare al competente Ufficio de Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo.*
- 2) *E' fatto divieto:*
 - a) *interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;*
 - b) *chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;*
 - c) *esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.*
- 3) *Restano a carico dei titolari delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.*

ART.19

Interruzione del trasporto

1. *Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.*

ART.20

Trasporto portatori di handicap

- 1) *La prestazione del servizio N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.*
- 2) *I veicoli in servizio di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta d'accesso, il simbolo dell'accessibilità previsto dall'art.2 del D.P.R. 27/04/1978, n.384.*
- 3) *Il conducente del mezzo ha l'obbligo di portare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.*

ART.21

Idoneità dei mezzi

- 1) *Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C. la Commissione Consultiva Comunale di cui all'art.12 stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare la N.C.C. disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi del servizio.*
- 2) *Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente Ufficio Comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente Ufficio comunale su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione ai sensi dell'art.37.*

ART.22

Sostituzione alla guida

1. *L'art. 10 L.21/92 stabilisce in quali casi il titolare di licenza taxi può farsi sostituire temporaneamente alla guida del taxi da altro soggetto iscritto nel ruolo dei conducenti istituito presso la C.C.I.A.A.*

- a) *per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;*
- b) *per l'espletamento del 1 servizio militare di leva o per prestazione di servizio civile;*
- c) *per un periodo di ferie non superiori a trenta giorni annui;*
- d) *per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;*
- e) *nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.*

2. *In tali casi il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di autorizzazione alla sostituzione alla guida all'Ufficio competente indicando i motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, il numero d'iscrizione al ruolo dei conducenti. Contestualmente alla richiesta il titolare della licenza deve dichiarare ai sensi dell'art.4 L. n. 18/1968 il tipo di rapporto lavorativo instaurato con il sostituto tra quelli previsti dall'art.10 L. n.21/1992.*

- *Contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge n.230/1962;*

- *Contratto di gestione. Il Contratto di gestione è ammesso di volta in volta per un periodo complessivo non superiore a mesi sei.*
- 3. *Per motivi di salute la cui prognosi non superi i 20 gg., il titolare della licenza comunica all'Ufficio Comunale competente il nominativo del sostituto, il suo numero d'iscrizione, il ruolo dei conducenti e la durata della sostituzione allegando il certificato del medico curante entro le 48 ore dall'inizio della malattia.*
- 4. *Il titolare di licenza taxi che per motivi previsti nel presente articolo voglia tenere ferma la vettura, può attuare il fermo del taxi per un periodo non superiore a sei mesi, dandone comunicazione al competente Ufficio Comunale.*

ART.23

Caratteristiche dei veicoli

- 1) Tutti gli autoveicoli adibiti al servizio Taxi o N.C.C. debbono:*
- a) essere dotati di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;*
 - b) essere dotati di un bagagliaio capace di contenere eventuali valigie e contenitori atti al trasporto di cose o animali domestici al seguito dell'utente;*
 - c) essere collaudati non meno di 4 posti e per non più di 8 posti per i passeggeri;*
 - d) essere muniti di marmitta catalitica o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, come individuati da apposito decreto del Ministero dei trasporti, se immatricolati a partire dal 1° gennaio 1992.*

ART.24

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi

- 1. Oltre alle caratteristiche prescritte all'art.20 l'autoveicolo taxi deve:*
- a) essere dotato di tassametro omologato e con le caratteristiche indicate all'art. 23 del presente Regolamento;*
 - b) avere a bordo il tariffario, autorizzato dall'Amministrazione Comunale, a disposizione dell'utenza. Il tariffario deve essere esposto anche sul retro del sedile anteriore destro. Le tariffe, le condizioni di trasporto e le regole di comportamento del conducente deliberate dall'Autorità Comunale debbono essere esposte in modo ben visibile e leggibile in lingua italiana. La parte del tariffario espressa in lettere deve essere tradotta in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola;*
 - c) essere del colore stabilito dall'apposito Decreto del Ministero dei Trasporti, se immatricolato in data successiva al 31/12/1992;*
 - d) esporre sugli sportelli anteriori un contrassegno indicante in modo visibile il numero della licenza, lo stemma, il nome del Comune ed il collegamento ad un ponte radio, le cui dimensioni saranno stabilite con successiva disposizione dell'Ufficio Commercio;*
 - e) recare sul tetto della vettura apposito segnale illuminabile con dicitura "TAXI", durante il servizio;*
 - f) esporre – in caso di applicazione di tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale – contrassegno adesivo ben visibile dall'esterno che pubblicizzi le agevolazioni o gli sconti praticati;*
 - g) avere fissata, all'interno dello sportello sinistro, una targa recante il numero della licenza comunale ed il nominativo del titolare della stessa. All'esterno, nella parte posteriore della carrozzeria deve essere applicata una targa di colore bianco recante lo stemma del Comune di Balestrate, il numero della licenza e l'iscrizione "Servizio Pubblico" in colore nero.*

2. *Le vetture possono essere dotate di attrezzature telematiche a servizio esclusivo dell'utente, per il cui uso può essere richiesto un compenso a parte.*
3. *Le specificazioni delle prescrizioni riguardanti le caratteristiche dei veicoli ed il loro allestimento relativi agli artt. 20, 21, 24 e 29 del presente Regolamento sono stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.*
4. *Le targhe ed i contrassegni distintivi del servizio possono essere applicati in modo da consentire la rimozione quando il veicolo sia adibito ad uso privato.*

ART. 25

Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.

- 1) *Oltre alle prescrizioni dell'art.20 l'autoveicolo adibito al servizio N.C.C., deve esporre all'interno del parabrezza anteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" ed una targa metallica, collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale ed il numero dell'autorizzazione. La forma di detti contrassegni è stabilita dall'Amministrazione Comunale.*
- 2) *L'autoveicolo, inoltre, deve avere a bordo, esposto all'attenzione dell'utente, il tariffario massimo stabilito dall'Amministrazione.*

ART.26

Tassametro per il servizio Taxi

1. Il tassametro deve avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- a) *funzionare a base multipla (tempo e percorso) per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano. Il funzionamento a base multipla deve essere comandato da un congegno ad orologeria che si attivi azionando il tassametro per l'inserimento della relativa tariffa;*
- b) *essere programmato in modo che il passaggio alla tariffa extraurbana (con ritorno a vuoto) non consenta l'inserimento di altre tariffe;*
- c) *indicare l'esatto importo in euro.*

2. Il tassametro deve essere collocato internamente alla vettura in modo tale che sia l'autista sia l'utente possano leggere chiaramente le indicazioni in esso contenute.

3. Il tassametro è sottoposto a verifica, da parte del competente Ufficio comunale, per accentuare il rispetto delle caratteristiche tecniche della collocazione e della corretta taratura tariffaria. A seguito della verifica il tassametro è sottoposto a sigillatura ufficiale.

4. Il tassametro deve :

- a) *essere messo in azione solo al momento in cui il veicolo inizia il servizio e bloccato non appena l'autoveicolo sia giunto a destinazione o venga licenziato dall'utente;*
- b) *indicare gli eventuali supplementi stabiliti dalla tariffa;*

5. E' vietato tenere in esercizio tassametri inefficienti o comunque alterati.

6. In caso di avaria del tassametro, il tassista deve informare immediatamente il passeggero e condurlo a destinazione solo su espressa richiesta. In tal caso l'importo della corsa sarà riscosso in base all'approssimativo percorso chilometrico eseguito ed alla durata del servizio calcolato sulla tariffa vigente.

7. Il tassista è tenuto a dare comunicazione all'Ufficio comunale competente di qualsiasi intervento che abbia dato luogo all'asportazione del sigillo ufficiale del tassametro. In tal caso si provvederà nuovamente verifica con apposizione di nuovo sigillo.

8. E' data facoltà di installare tassametri in grado di evidenziare le singole voci che compongono l'importo totale e rilasciare su supporto cartaceo la distinta di tale importo.

ART.27

Pubblicità sulle autovetture

1. *L'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sui veicoli deve essere conforme alle prescrizioni del D.Lgs. n.235/1992 (Codice della Strada) e successive modifiche.*
2. *La pubblicità dei servizi aggiuntivi offerti e degli sconti ed agevolazioni di tariffa praticati deve essere effettuata con contrassegni aventi dimensioni e simbologie indicate dall'Amministrazione Comunale.*

ART.28

Controllo dei veicoli

1. *Fatta salva la verifica di competenza degli uffici della Direzione Generale della M.C.T.C., le autovetture adibite al servizio taxi ed al servizio N.C.C., sono soggette a controlli periodici – con cadenza almeno annuale – da parte dell'Amministrazione Comunale allo scopo di verificare lo stato di efficienza e di funzionalità del veicolo ai fini dell'espletamento del servizio ed il corretto funzionamento del tassametro installato sulle vetture- taxi.*

ART.29

Stazionamento Taxi

- 1.*Lo stazionamento delle autovetture adibite al servizio taxi avviene in luogo pubblico in apposite aree di sosta individuate da apposita segnaletica stabilite con ordinanza del Sindaco.*
- 2.*I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle piazzole secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene seguendo lo stesso ordine. E' tuttavia facoltà dell'utente scegliere il taxi di cui servirsi, indipendentemente da tale ordine anche in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista (fax, telefono, etc....) . E' inoltre possibile, in caso di chiamata via radio, uscire dall'ordine di arrivo per espletare il servizio richiesto.*
- 3.*L'uso delle aree di sosta può essere vietato con ordinanza del Sindaco se ricorrono motivi di sicurezza pubblica o della circolazione e se ne ricorrono altri motivi di pubblico interesse.*
- 4.*E' consentito alle utenze di accedere al servizio taxi fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista .*
- 5.*E' vietato far salire a bordo l'utente quando il taxi si trova da una distanza inferiore a cento metri dal luogo di stazionamento, qualora vi siano taxi o utenti in attesa nel luogo di stazionamento stesso.*

ART.30

Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.

Lo stazionamento delle autovetture di N.C.C. avviene esclusivamente all'interno delle rimesse situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione in cui i veicoli devono sostare a disposizione dell'utenza.

ART.31

Trasporto soggetti portatori handicap

- 1) *Il trasporto delle carrozzine per disabili e dei cani per i non vedenti è gratuito.*
- 2) *I titolari di licenza Taxi o di autorizzazione N.C.C. possono adattare il veicolo, secondo le norme vigenti, per il trasporto di soggetti portatori di handicap.*
- 3) *I veicoli appositamente attrezzati per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono esporre il simbolo di accessibilità previsto dall'art.12 del D.P.R. 24/07/1996 n.503.*

ART.32

Tariffe

1. *Le tariffe massime del servizio Taxi, a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano, i relativi supplementi, sono fissati dal Comune con apposita deliberazione della Giunta, previo parere della competente Commissione Consultiva. Le tariffe taxi ed i supplementi sono sottoposti a verifica annuale.*
2. *Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate liberamente dalle parti entro i limiti massimi stabiliti dal Comune, previo parere della competente Commissione Consultiva in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20 aprile 1993.*
3. *I tassisti ed i noleggiatori accettano il pagamento del servizio tramite carte di credito, bancomat ed altre eventuali forme di pagamento diverse dal contante.*
4. *I tassisti ed i noleggiatori possono stipulare con soggetti terzi – pubblici e privati – convenzioni o abbonamenti per l'esercizio della loro attività.*
5. *Le tariffe si applicano all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art.4 del Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n.285 (Codice della Strada). Oltre tale limite il prezzo sarà stabilito mediante specifico supplemento da determinarsi all'interno del sistema tariffario.*
6. *Il conducente, all'inizio della corsa, ha l'obbligo di far conoscere al passeggero da quale luogo ha inizio la contrattazione libera e di pattuire le condizioni.*
7. *I titolari di licenza taxi e le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della Legge 21/92 nonché le centrali Radio Taxi possono applicare tariffe inferiori a quelle massime stabilite dall'Amministrazione Comunale.*
8. *La Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva, dovrà stabilire modalità organizzative, criteri e condizioni applicativi di tali sistema tariffario garantendo massima trasparenza, preventiva pubblicità, corretta informazione all'utenza e adeguata fattibilità gestionale.*
9. *Il corrispettivo del trasporto deve essere comunque sempre calcolato con tassametro omologato sulla base della tariffa fissata dall'Amministrazione Comunale.*
10. *Le organizzazioni economiche previste dall'art. 7 della Legge 21/92 possono stipulare con soggetti terzi – pubblici e privati – convenzioni o abbonamenti che prevedano variazioni al ribasso dell'importo tassametrico e degli eventuali supplementi.*
11. *Qualora per avaria del veicolo od altre cause di forza maggiore la corsa od il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di pagare solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.*

ART. 33

Regolamentazione del servizio

1. *Il servizio Taxi è regolato in relazioni alle esigenze dell'utenza.*
2. *L'orario minimo di servizio giornaliero non può essere inferiore a sei ore .*
 - 2 bis. *La Commissione propone anche turni integrativi rispetto a quelli minimi.*
- 3 *Nei casi di emergenza dovuta a calamità naturale o ad altri eventi eccezionali e per soddisfare particolari esigenze della mobilità cittadina il Sindaco stabilisce con ordinanza i tempi e gli orari di servizio.*

ART. 34

Trasporto bagagli e animali

1. *E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.*

2. E' obbligatorio, altresì, e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è regolamentato nei termini dell'art. 169, comma 6 del D.Lvo 285/92, ed è, comunque, possibile quando sono tenuti in grembo dal passeggero.

ART. 35

Diffida

1. Il responsabile del servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare alla prescritta comunicazione al competente ufficio comunale;
 - e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 36

Sanzioni

- 1) Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovano la loro sanzione al Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000 (euro) ad un massimo di £.500.000 (euro);
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione;
- 2) Ai sensi di quanto disposto dall'articoli 106 e 110 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.689 e successive modifiche ed integrazioni, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:
 - a) la sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Settore, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta.
- 3) Avverso l'applicazione della sanzione è ammesso ricorso nei modi previsti dalla legge 21/11/1981, n. 689 e s.m.i..

ART. 37

Sospensione dell'autorizzazione

- 1) L'autorizzazione di esercizio può essere sospesa dal Responsabile del Settore sentita la Commissione di cui all'art.12 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - b) violazioni di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;

- c) *violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata combinata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art.36 del presente Regolamento;*
- d) *violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;*
- e) *utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;*
- f) *prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionante.*

ART.38

Revoca dell'autorizzazione

Il Responsabile del settore, sentita la Commissione di cui all'art.12 del presente Regolamento, dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) *quando, in capo al titolare dell'autorizzazione vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;*
- b) *a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art.37 ;*
- c) *quando l'autorizzazione sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel precedente art.17;*
- d) *quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pene restrittive della libertà personale per una pena complessiva superiore a due anni;*
- e) *quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.*

In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Responsabile del Servizio provvede alla revoca, dandone comunicazione all'Ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Responsabile del Servizio dispone la revoca dell'autorizzazione.

ART.39

Procedimento sanzionatorio

- 1) *I provvedimenti di diffida, sospensione o revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art.12 del vigente Codice della Strada. Gli accertamenti dei fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.*
- 2) *Il Responsabile del Settore, sentita la Commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio.*
- 3) *Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della M.C.T.C.*

ART.40

Vigilanza

La vigilanza del rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata principalmente alla Polizia Municipale del Comune di Balestrate e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia di cui all'art.13 della legge 24/11/1981, n.689, e s.m.i.

ART.41

Decadenza dell'autorizzazione

Il Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui all'art.12 del presente Regolamento, dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) *per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.16 del presente Regolamento;*
- b) *per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;*
- c) *per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini o non abbiano provveduto a cedere il titolo, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dagli artt.16 e 17 del presente Regolamento;*
- d) *per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro novanta giorni, la decadenza viene comunicata all'Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.*

ART.42

Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza

Nessun indennizzo è dovuto al Comune al titolare od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, revoca o decadenza della licenza od autorizzazione, salvo i casi di illegittimità dei provvedimenti predetti. In tal caso l'eventuale risarcimento o indennizzo è dovuto dal Responsabile Dirigente del Servizio.

ART.43

Rapporto sul monitoraggio

A 10 mesi dall'approvazione del Regolamento e successivamente a cadenza annuale la Giunta Comunale presenterà al Consiglio Comunale un rapporto ed un monitoraggio sulle attività del servizio elaborato sulla base dell'istruttoria predisposta dagli uffici. Il rapporto sarà riferito sia alle condizioni operative della categoria che al servizio offerto all'utenza.

ART.44

Norme transitorie

La disciplina di cui al presente regolamento trova applicazione ai procedimenti in corso alla data di approvazione con immediata eseguibilità della delibera consiliare che dispone qualunque modifica regolamentare.

ART.45

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni della legge 15/01/1992, n.21, della L.R. 6 Aprile 1996, n.29, e successive modifiche ed integrazioni, nonché di altre norme di legge e di regolamento applicabili in materia.

ART.46

Abrogazione norme precedenti

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento Comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale ed espressamente abrogato il precedente Regolamento.

ART.47

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'Albo Pretorio nei modi e nei termini di legge.

Indice generale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART.1 - Oggetto.....	2
ART.2 - Definizione del servizio	2
ART.3 - Determinazione del numero e tipo dei veicoli.....	2
ART.4 - Servizi sussidiari integrativi e sostitutivi del trasporto di linea.....	2
ART.5 - Titolo per l'esercizio dei servizi.....	3
ART.6 - Forme giuridiche di esercizio del servizio	3
ART.7 - Collaborazione familiare.....	4
ART.8 - Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio	4
ART.9 - Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio.....	4
ART.10 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni	4
ART.11 - Contenuto del bando	4
ART.12 - Commissione Consultiva Comunale	5
ART.13 - Presentazione delle domande e requisiti per il rilascio dell'autorizzazione	5
ART.14 - Assegnazione dell'autorizzazione	6
ART.15 - Valutazione dei titoli e preferenza	6
ART.16 - Inizio del servizio	6
ART.17 - Trasferibilità dell'autorizzazione	7
ART.18 - Comportamento del conducente in servizio	7
ART.19 - Interruzione del trasporto	8
ART.20 - Trasporto portatori di handicap	8
ART.21 - Idoneità dei mezzi	8
ART.22 - Sostituzione alla guida	8
ART.23 - Caratteristiche dei veicoli.....	9
ART.24 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio Taxi	9
ART. 25 - Caratteristiche specifiche delle autovetture adibite al servizio N.C.C.	10
ART.26 - Tassametro per il servizio Taxi	10
ART.27 - Pubblicità sulle autovetture	11
ART.28 - Controllo dei veicoli.....	11
ART.29 - Stazionamento Taxi.....	11
ART.30 - Stazionamento per lo svolgimento del servizio N.C.C.....	11
ART.31 - Trasporto soggetti portatori handicap.....	11
ART.32 - Tariffe.....	12
ART. 33 - Regolamentazione del servizio.....	12
ART. 34 - Trasporto bagagli e animali.....	12
ART. 35 - Diffida	13
ART. 36 - Sanzioni.....	13
ART. 37 - Sospensione dell'autorizzazione	13
ART.38 - Revoca dell'autorizzazione	14
ART.39 - Procedimento sanzionatorio	14
ART.40 - Vigilanza	14
ART.41 - Decadenza dell'autorizzazione.....	14
ART.42 - Conseguenze della sospensione, revoca o decadenza	15
ART.43 - Rapporto sul monitoraggio.....	15
ART.44 - Norme transitorie	15
ART.45 - Disposizioni finali	15
ART.46 - Abrogazione norme precedenti	15
ART.47 - Entrata in vigore	15